



# FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645

[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail – [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)

**Comunicato Ufficiale n. 3**

Roma, 18 marzo 2014

## LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Riunitasi Il giorno 18 del mese di marzo 2014 presso i Locali della Federazione Italiana Hockey e pattinaggio così composta:

Avv. Enrico VALENTINI – Presidente - Relatore

Avv. Goffredo Maria BARBANTINI – Componente

Avv. Augusto Di Marziantonio - Componente

per decidere in ordine al ricorso presentato dalla Società A.S.D. Hockey VALDAGNO 1938 avverso la squalifica comminata al giocatore NICOLIA HERAS CARLOS di cui al Comunicato Ufficiale n. 67 del 4/02 u.s.

### FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente depositato la società Hockey Valdagno S.r.l. proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo del 4 febbraio 2014 con la quale lo stesso aveva squalificato a tutto il 15 marzo 2014 l'atleta Nicolia Heras Carlos in quanto *“colpiva volontariamente con la stecca la testa dell'avversario dopo che quest'ultimo aveva segnato un goal e si trovava a terra esultando.”*

La decisione veniva assunta a seguito della visione del filmato pervenuto agli organi di giustizia sportiva.

Nel ricorso si deduceva :

- 1- illegittimità del provvedimento del G.U.N. in quanto ha basato la propria decisione su fonti probatorie non ammesse e segnatamente la prova televisiva che veniva posta a base della decisione della pesante squalifica in quanto il filmato non è conforme ai dettami dell'articolo 49 del Regolamento Gare e Campionati il quale ammette esclusivamente, quali filmati idonei a formare prova, quelli diramati dalla emittente nazionale con la quale sono stati realizzati gli accordi di esclusiva da parte della FIHP.
- 2- Improcedibilità (SIC) in quanto la decisione ha avuto la sua origine proprio da un filmato che seppur montato secondo i canoni della lega hockey non proviene direttamente dalla Lega e quindi non potrebbe nemmeno, estendendo ad nutum l'interpretazione della legge, essere considerato prova per l'emissione di un provvedimento di squalifica.

Questa Commissione si riuniva in data 12 febbraio 2014 e rilevato che il Giudice di prime cure non ha potuto esaurire l'istruttoria sulla base degli atti ufficiali, ha sospeso in via preliminare e cautelare la sanzione di cui al provvedimento impugnato inviando gli atti alla Procura Federale affinché esperisse le opportune indagini in merito al fatto oggetto del giudizio e le trasmettesse alla Commissione stessa per gli eventuali provvedimenti.

Rinviava l'udienza al 18 marzo 2014 per la decisione.

La Procura Federale con nota del 13 marzo comunicava le risultanze del supplemento di istruttoria rilevando come i due arbitri Tartarelli e Strippoli nulla avevano notato in relazione all'azione scaturigine del provvedimento.

L'unico a confermare l'episodio è il Motaran, peraltro de relato.

il ricorso è fondato e va quindi accolto.

Infatti, ancorchè il filmato trasmesso dal sito della Lega Nazionale sia comprovante un episodio sanzionabile, va altresì detto che tale filmato non può in alcun modo essere posto a base della sanzione in quanto non costituisce prova ai sensi delle normative regolamentari vigenti

Soltanto i filmati provenienti dalla emittente nazionale convenzionata con la FIHP possono considerarsi idonee fonti di prova.

Invero, questa commissione ha proceduto ad una integrazione dell'istruttoria conferendo apposito mandato alla Procura Federale la quale non ha potuto provare in più in quanto gli arbitri niente hanno verificato in ordine alla causazione dell'evento.

La dichiarazione del MOTARAN peraltro va esaminata *cum grano salis* in quanto proveniente dalla vittima della azione scorretta che inoltre riferisce de relato.

Nemmeno possono trovare applicazione nel caso de quo le normative relative al processo indiziario in quanto mancano le circostanze certe dalle quali poter desumere attraverso una inferenza logica l'esistenza dell'illecito.

È comunque indubbio che questa commissione esprime biasimo nei confronti dell'atleta Nicolìa, il quale solo per un regolamento restrittivo in ordine alla prova video ha ottenuto un vantaggio che, qualora fosse stata ammessa la prova televisiva non circoscritta alla emittente nazionale convenzionata, sicuramente non avrebbe avuto.

Tale vicenda impone a parere di questa Commissione una revisione delle normative regolamentari che possano introdurre più ampiamente la prova televisiva, vista anche la sporadicità delle cronache dirette delle partite del Campionato di Hockey ed in relazione anche ai Campionati minori.

La mancanza della richiesta di decisione con urgenza da parte della società ricorrente non ha consentito a questa Commissione di prendere visione del ricorso pervenuto soltanto in data 7/2 u.s. e decidere sullo stesso prima della partita dell' 8 febbraio.

### **P.Q.M.**

La CAF in accoglimento del ricorso proposto dalla società Hockey Valdagno 1938 srl riforma il provvedimento di squalifica fino a tutto il 15 marzo all'atleta NICOLIA ed euro 300,00 di ammenda di cui al comunicato Ufficiale n. 67 del 4.2.2014 del Giudice Sportivo.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo .

Motivazione contestuale collegiale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI  
F.to Avv. Goffredo BARBANTINI  
F.to Avv. Augusto DI MARZIANONIO